

Stato che dei privati contemplate nella presente legge, gli emolumenti ai notai sono ridotti alla metà.

« Art. 12. Qualunque ulteriore riduzione di tassa di ricchezza mobile, o di qualsiasi altra natura, cederà sempre a favore dei reddenti, defalcando l'ammontare dalla quota di ammortamento del capitale.

« Art. 13. L'anticipata restituzione, il rimborso delle cartelle fondiariae, il sorteggio e quant'altro non è preveduto nella presente legge sarà regolato dalla cennata legge sul credito fondiario, testo unico.

« Sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge.

« Art. 14. Un regolamento da approvarsi con decreto reale provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione della presente legge. »

Presidente. Onorevole Di Belmonte, ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

Di Belmonte. Nella seduta del 10 febbraio 1886, la Camera mi fece l'onore di prendere in considerazione una mia proposta di legge tendente alla affrancazione dei canoni decimali.

Gli udici nominarono la Commissione, ma per lo scioglimento della Camera, la detta Commissione non poté riferire. Però se la Commissione parlamentare non poté riferire o fare la sua relazione, io ho potuto profittare dei suoi studi e delle rispose che essa provocò dai vari ministri, per meglio studiare e migliorare la primitiva proposta la quale aveva veste troppo germanica.

Le pastoie dei vecchi gravami ipotecarii, dai quali presso di noi la proprietà fondiaria, in specie la piccola non riusciva a liberarsi malgrado gli sforzi costanti del legislatore il quale se ne occupa da circa un secolo, m'invogliarono a studiare il concetto, meccanismo e funzionamento delle Rentenbanken. Il meccanismo di queste è basato sulla prelevazione del quinto della rendita al creditore al quale si dava in cambio la redimibilità del capitale.

La Prussia la quale aveva le sue terre oberate da prestazioni in natura, fino dal 1850 emanò due leggi, con la prima delle quali ordinò la commutazione di queste prestazioni in annui canoni e con la seconda ne ordinava lo affranco, istituendo delle banche provinciali chiamate Rentenbanken alle quali affidò l'esecuzione di detti affranchi stabilendo che la prelevazione del quinto della rendita dovesse servire al pagamento dell'ammortamento, spese di amministrazioni e tasse.

Oggi la Prussia trovasi di avere liberata completamente la sua proprietà fondiaria da tutti i suoi vecchi gravami.

Questi splendidi risultati ed i nostri bisogni

mi spinsero a portare in Italia questo benefico sistema. Però il mio entusiasmo mi fece seguire nel mio primo progetto troppo letteralmente le leggi prussiane.

Fatto avvertito dagli studi della Commissione e dalle difficoltà incontrate ho riformato il mio primitivo progetto sul tipo delle nostre leggi pel credito fondiario a fine di renderlo omogeneo con lo spirito informatore della nostra legislazione, riducendolo ad una operazione di credito fondiario nella quale il creditore paga le spese ed il debitore paga solo la quota di ammortamento.

Difatti, dopo di aver disposto coll'articolo primo del disegno di legge che ho avuto l'onore di presentarvi, l'affrancamento dei canoni decimali, con l'articolo secondo vi propongo di dar facoltà al ministro di agricoltura industria e commercio di designare a quali tra gli istituti di credito fondiario che ne abbiano fatto richiesta debbano essere affidate queste operazione.

Con gli articoli tre e quattro viene stabilito il meccanismo di affrancamento il quale consiste nel pagamento che gli istituti incaricati dell'operazione debbono fare al creditore di un capitale, uguale a 20 volte il canone se privati, e 15 se il creditore sia lo Stato, in cartelle fondiariae fruttanti il 4 per cento netto, e nel far pagare al debitore, oltre l'annualità del canone, il mezzo per cento a titolo di ammortamento.

Con questo sistema ottengo l'uno e mezzo per cento, il quale serve per centesimi 55 a pagare la ricchezza mobile, per 15 a pagare tasse di registro, circolazione e bollo, per centesimi 30 come provvigione agli istituti, ed infine per centesimi 50, come quota di ammortamento per redimere in 50 anni il canone dovute.

Con questo sistema vien risolto il problema dell'affranco, senza ledere l'interesse di nessuno; giacchè l'uno per cento che io ho l'aria di togliere al creditore, si riduce effettivamente a ben poca cosa, posto che il creditore già paga 55 centesimi a titolo di ricchezza mobile e sul resto dei 45 centesimi ha le spese di esazione, le spese legali ed altre spese.

Ed intanto io, per quel poco che gli tolgo, do a lui la redimibilità del suo capitale irredimibile. Nè il debitore può lamentarsi giacchè non gli fa pagare che il mezzo per cento facendolo affrancare col semplice pagamento della quota di ammortamento, posto che la spesa la metto a carico del creditore. Infine prelevata la tassa di ricchezza mobile dell'uno per cento che resta io ne faccio due parti: una di ammortamento che metto a carico del debitore, e l'altra di spese